

soppressa dal 1° ottobre 1999 dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con contestuale cessazione delle aliquote contributive.

Dal 1° ottobre 1999 i movimenti contabili della soppressa gestione sono evidenziati in apposita evidenza contabile alla quale sono imputati gli oneri e i finanziamenti stabiliti con il citato art. 64.

Per garantire la copertura degli oneri istituzionali, delle spese di amministrazione e degli altri oneri, la Gestione ha ricevuto da parte dell'Istituto anticipazioni di cassa che al 31 dicembre 2006 ascendono a 2.783 milioni di euro.

S'impone, pertanto, l'adozione di provvedimenti necessari per il ripianamento dell'esposizione debitoria della soppressa gestione considerato che le prestazioni erogate si riferiscono a ex dipendenti di Enti pubblici soppressi la cui liquidazione è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze.

g) Il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

Il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica ha chiuso il conto economico con un disavanzo di 91 milioni di euro (-71 milioni nel 2005) che ha consolidato, al 31 dicembre 2006, il deficit patrimoniale in 1.431 milioni.

Tali risultati risentono:

- dell'andamento del numero degli iscritti che nel 2006 sono risultati di 19.630 soggetti, con un decremento di 320 soggetti (-1,6%) rispetto a 19.950 iscritti rilevati alla fine del 2005;
- dell'andamento delle pensioni vigenti il cui numero alla fine del 2006 è risultato di 14.672 pensioni, con un incremento di 393 trattamenti (+2,8%) rispetto a 14.279 pensioni vigenti alla fine del 2005;
- del rapporto iscritti/pensioni che nel 2006 è risultato pari a 133,8 (per ogni 100 pensioni) con un decremento di 5,9 punti rispetto a 139,7 (per ogni 100 pensioni) del 2005.

Nel corso dell'anno 2006 la gestione:

- ha erogato prestazioni per 91 milioni (91 milioni nel 2005) che sono risultate coperte soltanto per il 31,9% (33,0% nel 2005) dai contributi della categoria, pari a 29 milioni (30 milioni nel 2005);
- ha sopportato oneri finanziari per 53 milioni (35 milioni nel 2005), interamente riferiti agli interessi passivi maturati sul conto corrente con l'INPS.

Al 31 dicembre 2006 la gestione presenta una esposizione finanziaria in conto corrente verso l'INPS di 1.450 milioni di euro in conseguenza delle anticipazioni ricevute per il completamento del fabbisogno finanziario.

La crescita della spesa pensionistica e l'andamento del gettito contributivo contribuiscono al deterioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Fondo, che negli anni successivi è destinata ad accentuarsi.

h) Il fondo di previdenza per gli ex dipendenti dell'INCIS

Il Fondo eroga, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, il trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria già corrisposto da un apposito fondo esistente in seno al soppresso Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (Incis).

Per garantire la copertura degli oneri istituzionali, delle spese di amministrazione e degli altri oneri, la Gestione ha ricevuto da parte dell'Istituto anticipazioni di cassa che al 31 dicembre 2006 ascendono a 67 milioni di euro.

L'Istituto è ancora in attesa di conoscere il parere dell'Avvocatura generale dello Stato per la rideterminazione dei capitali di copertura necessari a garantire l'adeguamento del trattamento economico previsto dai contratti del parastato agli ex dipendenti dell'Incis.

i) Il fondo di previdenza per gli ex dipendenti dell'ISES

Il Fondo eroga, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, il trattamento pensionistico integrativo e di quiescenza già corrisposti da un apposito fondo esistente in seno al soppresso Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (Ises).

Per garantire la copertura degli oneri istituzionali, delle spese di amministrazione e degli altri oneri, la Gestione ha ricevuto da parte dell'Istituto anticipazioni di cassa che al 31 dicembre 2006 ascendono a 24 milioni di euro.

Anche per tale fondo, l'Istituto è ancora in attesa di conoscere il parere dell'Avvocatura generale dello Stato (richiesto da moltissimi anni) per la rideterminazione dei capitali di copertura necessari a garantire l'adeguamento del trattamento economico previsto dal contratto del parastato agli ex dipendenti dell'Ises.

I) Il fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'IACP di Genova

Il Fondo, le cui funzioni sono state trasferite all'INPS con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 274, eroga il trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria già corrisposto da un apposito fondo esistente in seno all'Istituto autonomo per le case popolari di Genova (Iacp).

Per garantire la copertura degli oneri istituzionali, delle spese di amministrazione e degli altri oneri, la Gestione ha ricevuto da parte dell'Istituto anticipazioni di cassa che al 31 dicembre 2006 ascendono a 17 milioni di euro.

L'Istituto è ancora in attesa dell'emissione del provvedimento legislativo per la copertura finanziaria degli oneri trasferiti dal Fondo di previdenza per il personale di ruolo dello Iacp di Genova.

Parte terza**I CRITERI D'IMPOSTAZIONE DEL RENDICONTO
LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'INPS****1. I CRITERI D'IMPOSTAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

Il Rendiconto Generale è stato impostato in conformità alle norme del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005, e si distingue da quello degli esercizi precedenti in quanto viene predisposto con una strutturazione del tutto nuova sul piano normativo contabile.

La nuova strutturazione è infatti coerente al DPR 27 febbraio 2003, n. 97, il quale, per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha disciplinato, a fianco della contabilità soprattutto finanziaria di cui al DPR 696/79, l'introduzione di un sistema di contabilità finalizzato alla rilevazione dei costi, correlato in modo omogeneo a quello vigente per il bilancio dello Stato e rispondente alle esigenze di rappresentare i fenomeni di gestione privilegiando l'informazione sugli obiettivi da perseguire e l'individuazione del responsabile delle distinte unità operative.

2. LA DEFINIZIONE DEI VALORI DI BILANCIO**2.1. La specificazione contabile dei saldi delle denunce rendiconto**

Per quanto concerne le operazioni di acquisizione e di specificazione dei saldi delle denunce-rendiconto presentate dalle aziende che operano con il sistema del conguaglio (modelli DM 10) nel 2006, a fronte di 89.490 milioni di euro di saldi accertati nell'anno, è stato ripartito in via definitiva il 96,5 (96,8% nel 2005) pari a 86.324 milioni.

Il rimanente 3,5% (3,2% nel 2005), pari a 3.166 milioni di euro, è stato ripartito in via provvisoria ai sensi dell'art. 61 del nuovo Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005 (*cfr. Tabella n. 3.1.*).

2.2. La specificazione contabile dei pagamenti relativi a rate di pensione

Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione e di specificazione dei pagamenti relativi a rate di pensione nel 2006, a fronte di 164.387 milioni di euro di pagamenti da specificare, il 95,5% (98,1% nel 2005) pari a 159.068 milioni, è stato specificato ed attribuito alle gestioni di pertinenza in via definitiva.

Il rimanente 4,5% (1,9% nel 2005), pari a 7.369 milioni di euro, è stato attribuito alle gestioni di pertinenza in via provvisoria operando, ai sensi dell'art. 61 del nuovo Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005 (*cfr. Tabella n. 3.2.*)

2.3. La svalutazione dei crediti contributivi

Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti contributivi l'articolo 59 del nuovo "Regolamento di contabilità" stabilisce che fra le passività dello stato patrimoniale delle Gestioni è iscritto un fondo svalutazione crediti il cui ammontare esprime la quota di inesigibilità dei crediti stessi.

Il grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito, all'anno di accertamento ed allo stato amministrativo dell'azione di recupero. Con determinazione del Direttore generale i coefficienti di inesigibilità sono aggiornati con periodicità annuale.

Ciò premesso, il Direttore generale con determinazione n. 1 del 14 febbraio 2007 ha fissato, ai fini della compilazione del bilancio consuntivo 2006, le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti contributivi accertati al 31 dicembre 2006, di cui in apposita tabella si riporta l'analisi (*cfr. Tabella n. 3.3.*).

**Tabella n. 3.1. - SALDI DEI MODELLI DM10 ACCERTATI E RIPARTITI
in milioni di euro**

ANNO	SALDI ACCERTATI NELL'ANNO	SALDI RIPARTITI NELL'ANNO		% DEI SALDI RIPARTITI RISPETTO AI SALDI ACCERTATI NELL'ANNO	
		RIPARTIZIONI DEFINITIVE	RIPARTIZIONI A CALCOLO	RIPARTIZIONI DEFINITIVE	RIPARTIZIONI A CALCOLO
1986	31.343	17.886	13.457	57,1	42,9
1987	35.449	24.222	11.227	68,3	31,7
1988	37.810	32.157	5.653	85,0	15,0
1989	43.498	41.130	2.368	94,6	5,4
1990	49.728	48.897	831	98,3	1,7
1991	56.746	55.896	851	98,5	1,5
1992	61.366	60.423	943	98,5	1,5
1993	54.556	54.125	431	99,2	0,8
1994	51.999	51.583	416	99,2	0,8
1995	53.844	53.320	524	99,0	1,0
1996	57.388	54.046	3.342	94,2	5,8
1997	61.039	57.947	3.092	94,9	5,1
1998	61.774	56.879	4.895	92,1	7,9
1999	64.104	55.539	8.565	86,6	13,4
2000	66.023	62.515	3.509	94,7	5,3
2001	70.115	66.134	3.981	94,3	5,7
2002	72.644	68.018	4.626	93,6	6,4
2003	79.429	73.160	6.269	92,1	7,9
2004	84.115	80.919	3.196	96,2	3,8
2005	86.901	84.120	2.781	96,8	3,2
2006	89.490	86.324	3.166	96,5	3,5

Tabella n. 3.2. - RATE DI PENSIONE PAGATE E SPECIFICATE
in milioni di euro

ANNO	IMPORTO DELLE RATE PAGATE	IMPORTO DELLE RATE SPECIFICATE		% DELLE RATE SPECIFICATE RISPETTO ALLE RATE PAGATE	
		SPECIFICAZIONI DEFINITIVE	SPECIFICAZIONI A CALCOLO	SPECIFICAZIONI DEFINITIVE	SPECIFICAZIONI A CALCOLO
1990	63.303	45.906	17.397	72,5	27,5
1991	68.955	51.731	17.224	75,0	25,0
1992	77.657	46.120	31.537	59,4	40,6
1993	80.570	45.671	34.899	56,7	43,3
1994	84.632	58.969	25.664	69,7	30,3
1995	89.489	43.262	46.228	48,3	51,7
1996	96.575	64.968	31.607	67,3	32,7
1997	102.964	70.335	32.629	68,3	31,7
1998	103.601	59.919	43.682	57,8	42,2
1999	116.522	39.746	76.776	34,1	65,9
2000	119.198	116.316	2.882	97,6	2,4
2001	118.148	113.413	4.734	96,0	4,0
2002	127.824	126.282	1.542	98,8	1,2
2003	133.951	130.953	2.998	97,8	2,2
2004	139.090	138.095	995	99,3	0,7
2005	159.068	155.984	3.084	98,1	1,9
2006	164.387	157.018	7.369	95,5	4,5

**Tabella n. 3.3. - COEFFICIENTI PERCENTUALI DI SVALUTAZIONE PER IL CONSUNTIVO 2006
APPLICATI AL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI ESISTENTI ALLA FINE DI OGNI ANNO**

TIPOLOGIA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	CREDITI CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERIODI:						
	fino al 31. 12. 1980	dal 1981 al 1990	dal 1991 al 1995	dal 1996 al 1999	dal 2000 al 2001	dal 2002 al 2004	dal 2005 al 2006
Datori di lavoro operanti con il sistema del conguaglio	91,4	90,8	88,5	70,1	49,2	27,3	9,9
Datori di lavoro dipendenti agricolo	92,8	90,8	88,0	73,0	49,5	32,0	11,0
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	93,8	90,4	79,4	68,8	35,0	32,0	15,0
Artigiani	93,6	91,5	79,3	60,3	35,0	16,2	8,7
Esercenti attività commerciali	93,6	91,6	79,0	62,0	35,9	17,0	9,9

2.4. La perequazione automatica delle pensioni

La perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2006 è stata regolata:

- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che, a partire dal 1995, ha stabilito al 1° gennaio di ogni anno l'attribuzione degli aumenti per perequazione;
- dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha stabilito che la percentuale di aumento per perequazione si applica: a) nella misura del 100%, per le fasce d'importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte del trattamento minimo del F.P.L.D.; b) nella misura del 90%, per le fasce d'importo comprese fra tre e cinque volte il predetto minimo; c) nella misura del 75%, per le fasce d'importo superiori a cinque volte il predetto trattamento;
- dall'articolo 69, comma 2, della citata legge n. 388/2000 che ha fatto venir meno, dal 1° gennaio 2001, la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni d'importo rispettivamente superiore a cinque o otto volte il trattamento minimo;
- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha stabilito che il periodo da prendere in esame ai fini della variazione annuale è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005 ha pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 18 novembre 2005 con il quale:

- la variazione effettiva per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004 è stata determinata in misura pari a +2,0%;
- la variazione presunta per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005, è stata determinata in misura pari a +1,7% dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

La Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2006 ha pubblicato gli indici mensili dell'anno 2005 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'Istat. L'indice medio dell'anno 2005 è risultato pari a 125,3 con una crescita del 1,7% rispetto all'indice medio del 2004 pari a 123,2.

In sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 2007, alle pensioni vigenti al 1° gennaio 2006, è stato confermato l'aumento dell'1,7% sull'importo risultante in godimento al 31 dicembre 2005.

2.5. La ripartizione tra le gestioni del contributo dello Stato per l'anno 2006 a copertura di ciascuna mensilità di pensione

L'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce che lo Stato assume a carico del proprio bilancio il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione speciale per i minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

L'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*nel testo integrato dall'art. 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*), ha stabilito che:

- a decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Conferenza dei servizi*), e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate dell'apporto statale. Sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla Gestione speciale per i minatori e all'Enpals;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate alla Gestione degli artigiani e alla Gestione degli esercenti attività commerciali per un importo pari al 50 per cento di quello definito per l'anno 1997 con la legge 23 dicembre 1996, n. 663.

Il contributo dello Stato all'INPS previsto dall'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stato stabilito per l'anno 2006, in 16.124,92 milioni di euro dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), di cui soltanto 14.273,26 milioni di euro sono soggetti al procedimento di ripartizione.

L'importo di 1.851,66 milioni di euro non soggetto a ripartizione riguarda : 2,43 milioni destinati alla Gestione minatori; 428,55 milioni destinati alla Gestione artigiani; 414,47 milioni destinati alla Gestione esercenti attività commerciali; 1.006,21 destinati alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

In data 31 gennaio 2007 si è tenuta la Conferenza dei servizi che ha determinato l'attribuzione definitiva dell'apporto dello Stato di 14.273,26 milioni di euro per l'anno 2006: 12.916,5 milioni in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e 1.356,76 milioni in favore della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (*cfr. Tabella n. 3.4.*).

Si ritiene comunque utile ricordare che la distribuzione tra le gestioni dell'apporto statale di 14.273,26 milioni effettuata dalla Conferenza dei servizi incide soltanto sui risultati delle gestioni interessate e non sui risultati del bilancio generale dell'INPS.

2.6. Il contributo dello Stato per l'anno 2006 a parziale copertura dell'onere per le pensioni d'invalidità

L'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha istituito a decorrere dall'anno 1998 un trasferimento a carico del bilancio dello Stato di 6.000 miliardi di lire (pari a 3.098,74 milioni di euro) rivalutabile ogni anno, in favore delle gestioni dell'INPS, a titolo di concorso alla copertura della spesa pensionistica derivante dalle pensioni d'invalidità liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha fissato il predetto contributo per l'anno 2006 in 3.998,46 milioni di euro destinato per 3.186,12 milioni al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 439,55 milioni alla Gestione degli artigiani e per 372,79 milioni alla Gestione commercianti (*cfr. Tabella n. 3.5.*).

2.7. La definizione dei rapporti finanziari con le gestioni amministrate

L'art. 52 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità stabilisce che i rapporti finanziari derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati a qualsiasi titolo per conto delle gestioni e fondi da esso amministrati sono regolati da conti correnti fruttiferi i cui interessi sono liquidati con le modalità stabilite dal citato articolo.

In particolare per la liquidazione degli interessi sui conti correnti verso fondi e gestioni con saldo a debito il Regolamento prevede l'applicazione di un saggio pari al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato stabilita annualmente dal Consiglio d'amministrazione in sede di formazione dei bilanci i previsione e dei consuntivi.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 13 luglio 2007 la misura del predetto tasso, ai fini del rendiconto, è stata fissata, salvo diversa disposizione legislativa, nel 3,858%.

Tabella n. 3.4. - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO ALL'INPS A COPERTURA DI CIASCUNA MENSILITA' DI PENSIONE
Articolo 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88
Importi in milioni di euro

DESCRIZIONE	TRASFERIMENTI ASSEGNATI						
	F.P.L.D.	C.D.C.M. ante 1989	C.D.C.M. post 1988	Artigiani	Commercianti	Minatori	Totale INPS
1 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2002 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - Articolo 37 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 18 ottobre 2002	11.097,28 11.097,28	1.144,98 1.144,98	1.183,91 1.183,91	379,41 379,41	367,03 367,03	2,07 2,07	14.174,68 1.147,05 746,44 12.281,19
2 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2003 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - Articolo 38 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 7 novembre 2003	11.297,39 11.297,39	1.122,44 1.122,44	1.409,16 1.409,16	390,79 390,79	378,04 378,04	2,20 2,20	14.600,02 1.124,44 768,83 12.706,55
3 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2004 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) - Articolo 3, comma 97 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 18 ottobre 2004	11.820,92 11.820,92	1.101,12 1.101,12	1.432,72 1.432,72	405,65 405,65	392,41 392,41	2,28 2,28	15.155,10 1.103,40 798,06 13.253,64
4 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2005 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Articolo 1, comma 140 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 6 ottobre 2005	12.103,75 12.103,75	1.059,08 1.059,08	1.694,42 1.694,42	419,85 419,85	406,15 406,15	2,36 2,36	15.685,61 1.061,44 826,00 13.798,17
5 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2006 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Articolo 1, comma 264 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 31 gennaio 2007	12.916,50 12.916,50	1.006,21 1.006,21	1.356,76 1.356,76	428,55 428,55	414,47 414,47	2,43 2,43	16.124,92 1.008,64 843,02 14.273,26

Tabella n. 3.5. - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO ALL'INPS A COPERTURA DELL'ONERE DELLE PENSIONI D'INVALIDITA'
LIQUIDATE CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 222/1984
Articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
in milioni di euro

DESCRIZIONE	F.P.L.D.	Artigiani	Commercianti	TOTALE	Riferimenti normativi
1 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2002	2.800,46	386,36	327,67	3.514,49	Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Art. 37
2 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2003	2.884,80	397,99	337,54	3.620,33	Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 38
3 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2004	2.994,49	413,12	350,37	3.757,98	Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Art. 3 comma 96
4 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2005	3.099,31	427,58	362,64	3.889,53	Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 1 comma 139
5 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2006	3.186,12	439,55	372,79	3.998,46	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Art. 1 comma 264

2.8. L'onere per la copertura figurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi indennizzati di disoccupazione e tubercolosi.

I periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e i periodi di degenza in regime sanatoriale, di cura ambulatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge sono considerati come periodi di contribuzione, ai fini del diritto e della misura della pensione.

Per la copertura dell'onere relativo deve essere annualmente trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, da parte delle gestioni interessate, una somma da determinare sulla base delle giornate di prestazioni accertate nell'anno per disoccupazione e per tubercolosi e del contributo medio giornaliero versato, per la generalità degli assicurati.

Per l'anno 2006 la somma per la copertura figurativa di cui trattasi, da trasferire in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stata calcolata in 2.862 milioni di euro di cui 2.638 milioni a carico della Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti e 224 milioni a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (*cfr. Tabella n. 3.6.*).

Si ritiene comunque utile ricordare che il trasferimento delle somme in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non incide sui risultati del bilancio generale dell'INPS ma solo sui risultati delle gestioni interessate: Fondo pensioni lavoratori dipendenti; Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

**Tabella n. 3.6. - TRASFERIMENTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA IVS
DEI PERIODI INDENNIZZATI PER DISOCCUPAZIONE E TUBERCOLOSI
in milioni di euro**

ANNO	TRASFERIMENTI A CARICO DELLA GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI DIPENDENTI PER LA COPERTURA IVS DI PERIODI INDENNIZZATI				TRASFERIMENTI A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO PER LA COPERTURA IVS DI PERIODI INDENNIZZATI				TOTALE TRASFERIMENTI A FAVORE DEL F.P.L.D.
	Disoccupazione con requisiti ordinari	Disoccupazione con requisiti ridotti	Trattamenti antitubercolari	TOTALE	Disoccupazione trattamento speciale edili	Trattamenti antitubercolari	Disoccupazione ordinaria non agricola (1)	TOTALE	
1992	877,247	185,753	195,467	1.258,466	41,577			41,577	1.300,043
1993	1.113,787	214,529	186,635	1.514,951	91,794			91,794	1.606,745
1994	1.013,183	400,009	195,861	1.609,053	123,170			123,170	1.732,223
1995	904,088	326,202	190,357	1.420,646	105,779			105,779	1.526,426
1996	1.261,217	500,719	194,612	1.956,548	63,660			63,660	2.020,207
1997	1.163,460	517,900	196,344	1.877,704	59,536			59,536	1.937,240
1998	1.045,692	751,984	215,506	2.013,183	49,108			49,108	2.062,291
1999	903,696	748,489		1.652,185	180,758	175,892		356,650	2.008,835
2000	990,884	554,693		1.545,577	72,659	168,482		241,141	1.786,718
2001	998,326	822,283		1.820,609	69,742	158,679	2,832	231,253	2.051,862
2002	1.073,955	821,337		1.895,292	91,624	150,721	21,618	263,963	2.159,255
2003	669,427	781,202		1.450,629	2,492	146,411	23,863	172,766	1.623,395
2004	1.233,113	863,132		2.096,245	52,352	141,125	33,087	226,564	2.322,809
2005	1.472,942	1.067,942		2.540,884	46,818	139,897	16,855	203,570	2.744,454
2006	1.643,441	995,146		2.638,587	15,563	135,152	73,108	223,823	2.862,410

(1) Copertura dei periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai lavoratori non agricoli con età pari o superiore a 50 anni.